

REGOLAMENTO CE 1157/2024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

RELATIVO ALLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI

LINEE GUIDA

Chiunque intenda effettuare una spedizione all'estero di rifiuti ai sensi del Regolamento CE 1157/2024 deve richiedere per iscritto alla Provincia di Asti il rilascio dell'apposito documento di notifica, unendo alla richiesta la ricevuta di versamento di € 129,11:

- sul c/c intestato a: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI
- presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - sportello Centrale Tesoreria Enti
- IBAN: IT 94 S 06085 10316 000000006109
- Causale: Spese per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Tale richiesta deve contenere anche una sintesi dei dati principali della futura notifica (individuazione del produttore dei rifiuti, tipologia di rifiuto, destinatario dei rifiuti) utilizzando il modello presente sul sito.

Il notificatore dovrà successivamente predisporre la documentazione dell'istanza di notifica (di cui al successivo elenco) e caricarla sulla piattaforma DIWASS, che provvederà ad inoltrare all'autorità competente di spedizione.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento CE 1157/2024 la notifica, le informazioni richieste, i documenti nonché tutte le comunicazioni trasmesse ai sensi del Regolamento stesso devono essere fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti le quali avranno la facoltà di richiedere, se necessario, la traduzione autenticata. In ogni caso i documenti che forniscono certificazioni, dovranno essere già in origine forniti mediante traduzione autenticata.

In caso la notifica riguardi l'esportazioni di rifiuti dalla Comunità Europea, dovranno essere fornite tutte le informazioni e la documentazione necessaria a comprovare e a garantire che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto, ai sensi dell'art. 59 del Reg. 1157/2024 e dell'allegato n. IX al regolamento stesso, per tutta la durata della spedizione.

Nel caso di notifica riguardante la **spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento** deve essere trasmesso alla Provincia di Asti, parallelamente alla compilazione del DIWASS, un **dossier** contenente tutte le informazioni necessarie a constatare la reale applicazione del principio della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza:

- deve essere specificato il motivo per il quale si rende necessario destinare il rifiuto allo smaltimento invece che al recupero;
- deve essere motivata la necessità di spedire il rifiuto al di fuori del territorio nazionale al fine del suo smaltimento. In particolare deve essere fornito un elenco degli impianti di smaltimento finale, potenzialmente destinatari del rifiuto, presenti sul territorio italiano (in relazione anche alla localizzazione dei produttori iniziali indicati) corredata di richieste di conferimento, offerte e quant'altro possa giustificare l'impossibilità al ricevimento del rifiuto da parte degli stessi, ovvero altre motivazioni oggettivamente valide al fine di derogare al principio di vicinanza sopra richiamato.

- deve essere dimostrato, se del caso, il mancato rispetto dei limiti di accettabilità del rifiuto presso gli impianti siti sul territorio nazionale tramite la presentazione di idonei certificati analitici.

Unitamente alla documentazione citata il notificatore deve fornire gli estremi completi delle autorità straniere competenti per transito e destinazione (denominazione – indirizzo – telefono – fax - email).

Una volta accertato che la notifica sia stata debitamente compilata, la Provincia di Asti provvede, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE 1157/2024, ad inviarla digitalmente alle autorità competenti interessate tramite la piattaforma DIWASS.

ALLEGATO II del Reg. UE 1157/2024

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA NOTIFICA

Parte 1: informazioni da fornire all'atto della trasmissione del documento di notifica

1. Numero di serie, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.
Nel caso in cui il notificatore abbia ottenuto in precedenza l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti allo stesso impianto, può essere indicato il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni autorizzate in precedenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, qualora il notificatore abbia precedentemente ottenuto l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti dallo stesso luogo nel paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e qualora i paesi di transito, se ve ne sono, siano gli stessi, il notificatore indica il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni precedentemente autorizzate. Inoltre, le modifiche dei dati di una nuova notifica rispetto alla spedizione precedentemente autorizzata sono indicate nella notifica.

2. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.
3. Se il notificatore non è il produttore iniziale di rifiuti o il nuovo produttore o il raccoglitore dei rifiuti: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto del(dei) produttore(i) iniziale di rifiuti o del(dei) nuovo(i) produttore(i) o raccoglitore(i) o del detentore dei rifiuti.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona da contattare del(dei) commerciante(i) o intermediario (i), qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 3, punto 6.
5. Indirizzo del luogo da cui parte la spedizione, nome della persona responsabile di tale luogo e, se diversa dalle persone di cui ai punti da 2 a 4, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto della persona responsabile di tale luogo.
6. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione, persona da contattare dell'impianto di recupero o smaltimento, tecnologia utilizzata ed eventuale indicazione di titolarità di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.

Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o intermedia di smaltimento, devono essere fornite informazioni corrispondenti riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie di recupero o intermedie o non intermedie di smaltimento.

È necessario esibire la prova dell'autorizzazione dell'impianto ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE o, se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

7. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.

8. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.
9. Paese di spedizione e autorità competente interessata.
10. Paesi di transito e autorità competenti interessate.
11. Paese di destinazione e autorità competente interessata.
12. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.
13. Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.
14. Mezzi di trasporto previsti.
15. Tragitto previsto e itinerario previsto se possibile, comprese eventuali alternative.
16. Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
17. Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte(i), descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.
18. Quantitativo minimo e massimo stimati.
19. Tipo di imballaggio previsto.
20. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE.
21. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
 - a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
 - b) il quantitativo dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
 - c) il valore presunto del materiale recuperato;
 - d) il costo del recupero e il costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
22. Se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, prove che dimostrino che le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), sono soddisfatte.
23. Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza tra il notificatore, il destinatario e l'operatore dell'impianto in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 6.
24. Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza tra il produttore di rifiuti, il nuovo produttore di rifiuti o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
25. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 8, e dall'articolo 7.
26. Dichiarazione del notificatore del fatto che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica.
27. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.

Parte 2: Informazioni da fornire nel documento di movimento o da allegare ad esso

1. Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.
2. Data di inizio della spedizione.
3. Mezzo di trasporto.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.
5. Tragitto e itinerario, ove possibile, comprese eventuali alternative, come indicato nel documento di notifica, in caso di circostanze impreviste.
6. Quantitativi.
7. Tipo di imballaggio.
8. Numero di identificazione del container, se del caso.
9. Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.
10. Dichiarazione firmata dal notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati.
11. Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti

Parte 3: informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.
2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2010/75/UE.
3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
4. Le distanze di trasporto tra il luogo in cui la spedizione ha inizio e l'impianto, compresi itinerari alternativi.
5. In caso di trasporto intermodale, il luogo o i luoghi in cui avrà luogo il trasferimento.
6. Informazioni sui costi del trasporto di rifiuti tra il notificatore e l'impianto.
7. Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.
8. Analisi chimica della composizione dei rifiuti.
9. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
10. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.
11. Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia o prova dell'esistenza di detti documenti.
12. Informazioni in merito al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 7.
13. Copia o prova della polizza di assicurazione della responsabilità civile.
14. Documento che certifichi che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica.
15. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.